

Allegato "B" al numero 8504/4502 di repertorio

**STATUTO ONLUS
GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE**

**STATUTO SOCIALE
COSTITUZIONE E SCOPI**

Art. 1 - È costituita in Genova una Associazione denominata "GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE" organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS in continuazione di analoga ed omonima Associazione che fu fondata nel 1912, rifondata nel 1968, con sede nel Comune di Genova. E' fatto obbligo di indicare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'associazione è ispirata a principi di democrazia interna, per garantire l'effettività del rapporto associativo.

Art. 2 - L'Associazione

1. non ha fine di lucro;
2. persegue esclusivamente finalità di utilità sociale;
3. ha lo scopo di organizzare concerti e ogni altra attività atta a diffondere la cultura musicale;
4. svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse: è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate al punto 3;
5. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
6. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
7. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel presente articolo seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dall'art. 13.

SOCI

Art. 3 - Sono Soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è approvata dall'assemblea previo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'assemblea.

Art. 4 - Tutti i soci in regola con il pagamento della quota

sociale, se prevista, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

Art. 5 - La quota associativa a carico dei soci, se prevista, è fissata dall'assemblea.

Art. 6 - Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

1. dimissioni volontarie;
2. non aver effettuato il versamento della quota associativa, se prevista, per almeno due anni;
3. morte;
4. indegnità deliberata dal Comitato dei Proviviri.

ANNO SOCIALE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 7 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 8 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo (facoltativo) e consuntivo (rendiconti). Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote sociali di ogni specie;
2. dai contributi di Enti pubblici o privati e/o persone fisiche o giuridiche soci o non soci;
3. dai proventi netti di concerti e di altre manifestazioni ed attività a pagamento;
4. da lasciti o donazioni;
5. da acquisti fatti (strumenti musicali, partiture, libri, ecc.) in permutazione di patrimonio sociale;
6. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Comitato dei Proviviri;
- e) il Revisore dei Conti, se nominato dall'assemblea.

Art. 11 - L'assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, con comunicazione scritta (raccomandata, telegramma, fax, e-mail) da inviare all'indirizzo di ciascun socio, come risulta dal libro dei soci, almeno otto giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Diret-



tivo con le medesime formalità dell'assemblea ordinaria.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione delle assemblee deve indicare l'ordine del giorno da trattare.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può rappresentare non più di 1 (uno) socio. La delega deve essere fatta per iscritto.

L'Assemblea generale dei Soci effettivi è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa, la quale nominerà un segretario per la redazione del verbale di assemblea.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
2. approvare le domande di adesione dei nuovi soci previo accoglimento delle stesse da parte del Consiglio Direttivo;
3. approvare il bilancio consuntivo;
4. stabilire l'ammontare di eventuali quote associative a carico dei soci;
5. nominare facoltativamente un Revisore dei Conti;
6. Nominare il Comitato dei Proibiviri in numero di 3.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

1. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo, composto da cinque a nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, dirige ed amministra l'Associazione.

Esso elegge a maggioranza, fra i suoi membri, il Presidente ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo nomina entro o fuori del proprio seno, un Direttore artistico fissandone il mandato.

Esso potrà nominare, pure, entro o fuori del proprio seno, altre commissioni e/o persone con incarichi e funzioni speciali da determinarsi.

Il Presidente dell'Associazione fa parte di diritto di tutte le Commissioni.

Art. 14 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed è incaricato di far

eseguire le deliberazioni del Consiglio.

Egli convoca, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (o raccomandata, telegramma, fax, e-mail), e presiede le sedute del Consiglio direttivo le cui deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il Consiglio potrà delegare la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi su particolari questioni anche ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 8 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla convocazione.

Art. 15 - In assenza del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Art. 16 - Il Consiglio direttivo:


- a) cura il conseguimento degli scopi dell'associazione ed attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) provvede all'esatta osservanza del presente Statuto sociale;
- c) stabilisce i concerti ed ogni altra manifestazione sociale;
- d) stanza le spese occorrenti al raggiungimento degli scopi sociali nonché le spese generali di amministrazione;
- e) delibera su tutti gli oggetti d'ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- f) provvede annualmente alla compilazione del bilancio sociale;
- g) elegge il Presidente ed il Tesoriere;
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- i) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata fissata dall'assemblea di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. I Consiglieri scaduti sono rieleggibili.

Art. 18 - Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare sino a due Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea ordinaria dei Soci.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare 3 o più consiglieri, l'intero Consiglio decade e dovrà essere convocata una assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Tesoriere-Economo tiene la contabilità sociale, cura tutte le riscossioni, esegue tutti i pagamenti disposti dal Consiglio direttivo ed è il consegnatario del patrimonio sociale.



Art. 20 - L'assemblea può nominare un revisore dei conti.

Esso esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il Revisore riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Se nell'anno sociale viene a mancare il Revisore, l'assemblea provvede a nominarlo.

Art. 21 - Il Comitato dei Proviviri ha il compito di dirimere questioni tra i Soci e tra questi e l'Associazione. Esso giudica e provvede in ordine alla disciplina.

Il Socio può ricorrere, contro la decisione del Comitato dei Proviviri, all'Assemblea dei Soci da convocarsi in seduta straordinaria.

Il Comitato dei Proviviri resta in carica per la durata fissata dall'assemblea di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. I Consiglieri scaduti sono rieleggibili.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più proviviri, l'assemblea provvede a nominarli.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: NICOLA COSTA

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 82/2005.

Esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e successive modifiche e integrazioni